

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 giugno 1998

che stabilisce criteri armonizzati relativi alla limitazione delle informazioni richieste di cui all'articolo 9 della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

[notificata con il numero C(1998) 1758]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/433/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
vista la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,  
considerando che l'articolo 9 della direttiva 96/82/CE stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché i gestori di taluni stabilimenti siano tenuti a presentare rapporti sulla sicurezza;  
considerando che l'articolo 9, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 96/82/CE stabilisce che qualora si compri all'autorità competente che determinate sostanze presenti nello stabilimento o che una qualsiasi parte dello stabilimento stesso si trovino in condizioni tali da non poter creare alcun pericolo di incidente rilevante, lo Stato membro può secondo i criteri di cui alla lettera b), limitare le informazioni richieste nel rapporto sulla sicurezza agli argomenti relativi alla prevenzione dei rimanenti pericoli di incidenti rilevanti e alla limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;  
considerando che tali criteri non influiscano sulla determinazione delle quantità limite delle sostanze pericolose ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 della direttiva 96/82/CE;  
considerando che l'articolo 9, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 96/82/CE stabilisce che anteriormente alla messa in applicazione della direttiva e secondo la procedura di cui all'articolo 16 della direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti

connessi con determinate attività industriali<sup>(2)</sup>, la Commissione definisce criteri armonizzati per la decisione dell'autorità competente in cui si afferma che uno stabilimento non comporta rischi di incidente rilevante ai sensi della lettera a);

considerando che le misure indicate nella presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 della direttiva 82/501/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, la Commissione adotta i criteri armonizzati nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1998.

*Per la Commissione*

Ritt BJERREGAARD

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 10 del 14. 1. 1997.

<sup>(2)</sup> GU L 230 del 5. 8. 1982. Direttiva modificata dalle direttive: 87/216/CEE (GU L 85 del 28. 3. 1987), 88/610/CEE (GU L 336 del 7. 12. 1988) e 91/692/CEE (GU L 377 del 31. 12. 1991).

*ALLEGATO***Criteria armonizzati relativi alla limitazione delle informazioni richieste di cui all'articolo 9 della direttiva 96/82/CE del Consiglio, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti con determinate sostanze pericolose**

La limitazione delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, può essere concessa se almeno uno dei seguenti criteri generici è soddisfatto.

**1. Forma fisica della sostanza**

Sostanze sotto forma solida, per le quali, sia in condizioni normali sia anormali ragionevolmente prevedibili, non è possibile un rilascio di materia o di energia in grado di creare un pericolo di incidente rilevante.

**2. Modalità di contenimento e quantità**

Sostanze imballate o immagazzinate in modo tale e in quantità tali che il massimo rilascio possibile in qualsiasi circostanza sia in grado di creare un pericolo di incidente rilevante.

**3. Ubicazione e quantità**

Sostanze presenti in quantità tali e a distanza tale da altre sostanze pericolose (presso lo stabilimento o altrove) da non poter creare di per se stesse un pericolo di incidente rilevante né provocare un incidente rilevante che coinvolga altre sostanze pericolose.

**4. Classificazione**

Sostanze definite come pericolose in base alla loro classificazione generica riportata nell'allegato I, parte 2, della direttiva 96/82/CE ma che non sono in grado di creare un pericolo di incidente rilevante e per le quali pertanto la classificazione generica è inadeguata a tal fine.

---